

Le nuove Istruzioni della Banca d'Italia sull'usura



A cura di **Giuseppe Roddi**
giuseppe.rodidi@gmail.com

Sono in fase di elaborazione e potrebbero entrare in vigore forse già tra qualche mese o, più verosimilmente, l'anno prossimo le nuove "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" della Banca d'Italia. Messe in consultazione pubblica nel maggio scorso, tengono conto dell'evoluzione del quadro normativo e delle tecniche operative riscontrate e si propongono di recepire i quesiti pervenuti e garantire l'interlocuzione con l'industria e con altri soggetti istituzionali¹.

Come noto, ai fini della determinazione dei tassi soglia previsti ai fini della legge usura (l. 7.3.1996, n. 108), la Banca d'Italia rileva trimestralmente i tassi effettivi globali medi (tegm) applicati dalle banche e dagli intermediari finanziari, sulla base di apposite "Istruzioni" che furono da ultimo oggetto di revisione nell'agosto 2016. La numerosità di quesiti posti dagli intermediari in relazione a taluni dubbi interpretativi e l'evoluzione del mercato ne hanno reso opportuno l'aggiornamento per accrescerne la chiarezza e garantire comportamenti uniformi da parte dei soggetti segnalanti. Ciò dovrebbe anche consentire di affinare la significatività dei tassi medi rilevati.

L'analisi di impatto della regolamentazione, svolta in forma semplificata secondo il disposto della Circolare n. 277 della Banca d'Italia ("Linee guida per l'analisi di impatto della regolamentazione"), condotta sugli interventi che possono produrre rilevanti impatti procedurali, ha analizzato i presumibili effetti delle opzioni segnaletiche individuate. Il beneficio atteso, in tutti i casi esaminati, è stato definito dal raggiungimento di una migliore rappresentatività dei tegm comunicati dagli intermediari da cui, pertanto, dovrebbero derivare tegm più indicativi delle condizioni economiche applicate, a livello nazionale, alle operazioni di credito.

Diamo un breve cenno a queste norme, che sono destinate ad assumere un certo rilievo nell'operatività futura delle banche e delle finanziarie.

I soggetti tenuti alla rilevazione.

La segnalazione deve essere effettuata dalle banche iscritte nell'albo ex art. 13 del d. lgs. 1.9.1993 n.385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), dagli intermediari finanziari presenti nell'albo ex art. 106 TUB e dai soggetti di cui all'elenco ex art. 111 c. 1 TUB (microcredito). Sono esonerati dall'invio della segnalazione banche ed intermediari finanziari iscritti nel corso del trimestre di riferimento che non abbiano ancora iniziato l'attività. Nel caso di operazioni di fusione tra soggetti tenuti alla rilevazione, la segnalazione va prodotta dall'intermediario risultante dalla fusione.

La periodicità di segnalazione ed i termini di inoltro.

La segnalazione ha cadenza trimestrale e si riferisce a questi periodi cronologici: a) 1° gennaio - 31 marzo; b) 1° aprile - 30 giugno; c) 1° luglio - 30 settembre; d) 1° ottobre - 31 dicembre.

1. Banca d'Italia, Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura. Consultazione 2020. Documento per la consultazione; Modifiche alle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura", maggio 2020.

I dati devono pervenire alla Banca d'Italia entro il giorno 25 del mese successivo alla fine del trimestre di riferimento.

Le modalità di inoltro.

I dati vanno inviati alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche - secondo determinate modalità.

La classificazione delle operazioni per categoria.

Nella classificazione delle operazioni per categorie si annoverano le operazioni (con apposite inclusioni ed esclusioni), la controparte rilevante e le classi di importo. Alcune categorie di finanziamento sono state ridefinite per tener conto dei quesiti pervenuti dagli intermediari e dare una migliore rappresentazione di alcune tipologie di credito. Si tratta, in particolare, delle seguenti:

> Aperture di credito in conto corrente e scoperti senza affidamento (cat. 1): la terminologia è stata allineata a quella utilizzata nei decreti ministeriali di classificazione delle operazioni ed è stata specificata la categoria segnaletica da utilizzare per le aperture di credito regolate in conto corrente con riduzione periodica del fido accordato (c.d. aperture di credito con piano di rientro);

> Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale (cat. 2): sono stati esplicitamente compresi in questa categoria segnaletica gli anticipi concessi per consentire l'immediata disponibilità di fondi a valere su contratti di fornitura o appalto la cui esecuzione dà luogo a crediti commerciali o fatture;

> Credito finalizzato (cat. 4): è venuto meno il limite di € 75.000 per i finanziamenti rateali destinati all'acquisto di uno o più specifici beni o al pagamento di determinati servizi. Questo limite è previsto nelle disposizioni normative che regolano il credito ai consumatori mentre le segnalazioni tegm sul credito finalizzato comprendono un più ampio novero di operazioni con medesima forma tecnica (es. le operazioni effettuate con clienti "non consumatori"), talvolta per importi superiori ad € 75.000;

> Factoring (cat. 5): è stata introdotta una evidenza segnaletica separata per le operazioni di *factoring* che prevedono una posizione debitoria dei soggetti cedenti e per quelle che assumono la forma dello sconto: la diversa modalità segnaletica rispecchia così le forme tecniche utilizzate per il conteggio degli interessi (posticipati in un caso e anticipati nell'altro); la novità introdotta dovrebbe permettere di ottenere segnalazioni più rappresentative e uniformi per ciascuna modalità di conteggio degli interessi;

> Credito su pegno (cat. 10): è stata definita una categoria a sé stante per i finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, che siano caratterizzati da durata compresa fra 3 mesi ed 1 anno, rilascio di una polizza al portatore e presenza di una stima del bene oggetto di pegno;

> Altri finanziamenti (cat. 11): sono stati esplicitamente inclusi nella categoria: le operazioni di anticipazione bancaria su azioni di società o altri titoli equivalenti; i finanziamenti di *project*

finance caratterizzati da una garanzia ipotecaria di valore minimale rispetto al valore complessivo del progetto da realizzare e le cosiddette operazioni di "denaro caldo" a brevissima scadenza. Inoltre, è stato specificato il trattamento delle operazioni di *leasing* in costruendo e dei mutui a stato avanzamento lavori (sal) nelle due diverse fasi in cui sono suddivisibili i relativi contratti.

Oggetto della rilevazione e calcolo dei tassi.

Vengono nuovamente in considerazione (restando, in sostanza, invariati) i dati da segnalare, la base di calcolo dei dati da segnalare, il calcolo del teg (con le due note tipologie, a seconda delle operazioni disciplinate), il trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del teg, il calcolo dell'importo erogato ed il calcolo del compenso di mediazione creditizia (med).

Il trattamento degli oneri.

Per le spese assicurative facoltative collegate all'erogazione

del credito (es. le polizze furto e incendio sul bene oggetto del finanziamento stipulate contestualmente al credito) verrebbe previsto che l'obbligo di inclusione nel calcolo del teg dell'onere addebitato al cliente riguarderebbe la quota parte proporzionale al finanziamento. Per quanto riguarda le polizze a tutela del credito (es. *cpi - cost protection insurance*) o del bene posto a garanzia del creditore (bene ipotecato) il costo andrebbe incluso per intero a meno che il finanziatore si limiti a richiedere una copertura assicurativa nei limiti del capitale finanziato.

Questi appena elencati sono i punti salienti della disciplina che si trova, al momento (luglio 2020), *in fieri*. Terminata la consultazione, stabilita in 60 giorni, la Banca d'Italia emanerà le norme definitive, che interesseranno le banche e gli intermediari finanziari e, di conseguenza, concerneranno l'intero comparto bancario-finanziario, con la dichiarata finalità di proteggere la clientela, i traffici ed il sistema.■



Faktorec Srl
Credit Solution

SPECIALIZZATI NELLA GESTIONE DI PORTAFOGLI NPL,
OFFRIAMO UN SERVIZIO ALL'AVANGUARDIA E DI QUALITÀ

Via Ottone Fattiboni 214
00126 Roma
Tel : +39 06/69372775
Fax : +39 06/69325433
Direzione: +39 377/1957132
Email: info@faktorec.it
Website: www.faktorec.it

PROFESSIONALITÀ
Operiamo nel pieno rispetto della privacy e del cod. deontologico

SPECIALIZZAZIONE
Formazione accurata di tutti i collaboratori

TRASPARENZA
Sicurezza nella gestione e nella trasmissione degli incassi

DINAMICITÀ
Risposte rapide ed efficienti, immediatezza nello svolgimento del mandato

PROBLEM SOLVING
Risolviamo le problematiche di maggiore complessità

FLESSIBILITÀ
Orientiamo il ciclo gestionale in relazione alla tipologia di credito